

Allegato 6.

PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI

Essendo immobili di edilizia residenziale pubblica, verranno ceduti secondo la seguente procedura:

- i detentori legittimi degli immobili avranno diritto di prelazione all'acquisto degli stessi, e potranno corrispondere il relativo prezzo di cessione secondo le modalità previste dall'art. 2 della L. 24/2003 e precisamente :

a) pagando in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, usufruendo di una riduzione del 10% del valore stabilito;

b) corrispondendo un anticipo del prezzo ed il saldo a rate, nei seguenti termini, calcolando il limite di reddito secondo le modalità dettate dall'art. 2, comma 1, lett. g) della legge regionale n. 18/97:

LIMITE REDDITO	QUOTA ANTICIPO	DILAZIONE PAGAMENTO IN ANNI
Oltre € 19.814,90	20%	10 ANNI
€ 19.814,90	12%	15 ANNI
€ 16.984,20	8%	20 ANNI
€ 14.153,04	6%	25 ANNI

nel caso che i detentori degli immobili non esercitino il diritto alla prelazione entro 60 giorni dall'invito notificato da parte dell'amministrazione, l'amministrazione potrà procedere ad alienarlo a terzi, secondo quanto previsto all'art.1 comma 7 della L.560/93 e all'art 3 comma 3 della Legge regionale 24/03.